



REGOLAMENTO SANITARIO

Regolamento approvato con delibera CF n.53-04-25.28 del 26/02/2025

Premessa

Il presente regolamento disciplina le funzioni specifiche del Settore Sanitario Federale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, delle disposizioni del CIO, del CONI e delle Federazioni Internazionali ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati.

Art. 1 - Struttura.

Il Settore Sanitario Federale è costituito da:

- la Commissione Medica Federale;
- il Medico Federale;
- i Medici Addetti alle Squadre Nazionali
- i Medici Fiduciari regionali;
- i Medici Sociali;
- il Personale Parasanitario.

Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono tesserati alla Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard e non devono aver subito provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o sanzioni per fatti di doping.

Art. 2 - Commissione Medica Federale

La Commissione Medica Federale, nominata dal Consiglio Federale, è composta da un Presidente, che può anche essere il Medico Federale, specialista in Medicina dello Sport e tesserato alla FMSI, e da un numero di membri compreso tra tre e nove, di cui uno assume le funzioni di Segretario, scelti tra specialisti in Medicina dello Sport, tesserati alla FMSI, e tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport.

La Commissione Medica Federale resta in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio Olimpico; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale.

La Commissione Medica Federale:

- coordina l'attività del Settore Sanitario Federale;
- predispone e propone al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
- esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli atleti;
- svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale e/o dal Medico Federale;
- fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche antidoping;
- propone e collabora in interventi federali di formazione ed aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati della Federazione;
- individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla disciplina sportiva Federale;
- promuove, in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping;
- rappresenta la Federazione nei rapporti con Istituzioni esterne sulle tematiche medico-sportive;

La Commissione Medica può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.

Il Presidente della Commissione Medica può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.

Art. 3 - Medico Federale e Medici Addetti alle squadre Nazionali.

Il *Medico Federale* è nominato dal Consiglio Federale, tra medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport e tesserati con la FMSI, e resta in carica quattro anni, coincidenti col quadriennio Olimpico. Decade in caso di decadenza del Consiglio federale.

Il Medico Federale:

- può essere componente e Presidente della Commissione Medica Federale;
- partecipa alle riunioni della Commissione Tecnica Federale, in relazione a problematiche pertinenti;
- dispone e verifica gli interventi sanitari necessari a favore degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- programma valutazioni medico funzionali e verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- promuove iniziative di informazione e prevenzione doping per atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- coordina, anche attraverso periodiche riunioni, l'attività dei Medici Addetti alle squadre nazionali e dei Medici Fiduciari Regionali, per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti delle squadre nazionali;
- organizza e dispone l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione ed in occasione di competizioni internazionali, individuando medici e personale parasanitario addetto;
- si correla con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute secondo legge, relative ad atleti di interesse nazionale.

Il Medico Federale può avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni. Può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.

I *Medici Addetti alle Squadre Nazionali*, designati dal Medico Federale, tra gli specialisti in Medicina dello Sport iscritti alla FMSI, sono nominati annualmente dal Consiglio Federale;

I *Medici Addetti alle Squadre Nazionali*:

- effettuano attività consulenza sanitaria su atleti delle squadre nazionali e/o di interesse federale;
- prestano assistenza medica in occasione di raduni e/o competizioni nazionali ed internazionali;
- partecipano a valutazioni medico-fisiologiche funzionali di atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- forniscono, agli stessi atleti coinvolti in raduni e/o competizioni, informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche ed antidoping;
- si correlano con il Medico Federale, ed, ove necessario, con i Medici societari e/o di fiducia degli atleti.

Art. 4 - Medici Fiduciari Regionali ***

Per l'organizzazione del Servizio Sanitario Federale, ogni Comitato Regionale, sentito il parere della Commissione Medica Federale e del Medico Federale, nomina, per un quadriennio, un Medico Fiduciario Regionale, specialista in Medicina dello Sport ed iscritto alla FMSI quale Socio Ordinario.

Il *Medico Fiduciario Regionale*

- organizza l'assistenza sanitaria in Regione;
- fornisce informazione e supporto a società ed atleti afferenti alla propria Regione;
- coordina i medici collaboratori ed il personale parasanitario disponibile in Regione;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale in relazione a problematiche pertinenti;
- tiene rapporti con i Medici Sociali della Regione.
- Tiene rapporti con la Commissione Medica Federale ed il Medico Federale

***** (La previsione del Medico Fiduciario Regionale è rimessa alla discrezionalità di ciascuna Federazione e Disciplina Associata, in base alle specifiche esigenze).**

Art. 5 - Medici Sociali

I Medici Sociali sono nominati dal Consiglio Direttivo del sodalizio affiliato, tra gli iscritti alla FMSI, preferibilmente specialisti in Medicina dello Sport (specialista in Medicina dello Sport ed iscritto alla FMSI quale Socio Ordinario in caso di Federazioni che praticano discipline a livello professionistico).

Il *Medico Sociale*, in particolare:

- vigila, in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme Federali in tema sanitario;
- rispetta gli adempimenti previsti dal DM 13.03.1995 sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti;
- si adopera nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Società.

Art. 6 - Settore Parasanitario

Fanno parte del Settore Parasanitario tutti gli operatori, in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario Federale, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (terapisti, biologi, psicologi, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti).

Sono designati rispettivamente, dal Medico Federale per l'attività delle squadre nazionali, dal medico Regionale per l'attività del Comitato Regionale, e dal Medico Societario per le attività societarie.

Tutto il personale parasanitario addetto alle Squadre Nazionali deve operare in stretto coordinamento con il Medico federale.

Art. 7 - Obblighi e disposizioni

Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello:

- devono documentare la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente;
- devono essere tesserati alla Federazione, nei ruoli di competenza;
- sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle norme federali;
- si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
- svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping Nazionali ed Internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.
- sono tenuti a relazionare al medico federale sulle attività svolte a favore degli atleti nazionali comunicandogli tempestivamente le eventuali problematiche mediche riscontrate.

Art. 8 - Adempimenti dei tesserati.

Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della Federazione Italiana Surfing Sci nautico e Wakeboard, attività sportiva agonistica e non agonistica, sono tenuti all'osservanza delle normative Statali e Regionali inerenti la tutela delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti, ed alla loro periodicità.

“Ai fini e per gli effetti del DM 18.02.1982 per la Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard sono da considerare agonisti coloro i quali partecipano a qualsiasi manifestazione internazionale, nazionale o regionale, inserita nei rispettivi calendari ufficiali internazionali e nazionali, con carattere competitivo e allo scopo di conseguire prestazioni sportive di livello, secondo le norme dei Regolamenti Tecnici delle singole discipline e nel rispetto dei limiti di età per l'accesso all'attività agonistica”.

NORMATIVA ANTIDOPING

Si prega di prestare particolare attenzione alla normativa antidoping che è pubblicata sul sito ufficiale della NADO ITALIA (<https://www.nadoitalia.it/it/>) e alla lista, aggiornata annualmente, delle sostanze e metodi proibiti. -

NADO Italia è l'Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO), articolazione funzionale dell'Agenzia Mondiale Antidoping (World Anti-Doping Agency WADA), e ha la responsabilità esclusiva in materia di adozione delle norme sportive antidoping in conformità al Codice Mondiale Antidoping (Codice WADA).

Le pagine riservate alla materia sono in continuo aggiornamento.

Per qualsiasi dubbio su eventuali prescrizioni mediche si invitano gli atleti a consultare il Medico Federale.

Gli atleti inseriti nelle Squadre Nazionali di ALTO LIVELLO che vengono selezionati dalla NADO Italia, sono tenuti a fornire al Comitato Controlli Antidoping (C.C.A.) le informazioni per la reperibilità e per la localizzazione secondo la normativa di R.T.P. (Registered Testing Pool) e Whereabouts (reperibilità) con l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche, regolamento scaricabile sul sito Nada Italia:

<https://www.nadoitalia.it/it/normativa/nazionale/norme-sportive-antidoping/343-documento-tecnico-per-i-controlli-e-le-investigazioni-di-nado-italia-dt-ci/file.html>

Si fa presente che in caso di inadempienza saranno applicate le sanzioni previste dal regolamento antidoping pubblicato sul sito Nado Italia (<https://www.nadoitalia.it/it/>).

REGOLAMENTO SANITARIO E NORMATIVA ANTIDOPING

IL SOTTOSCRITTO ATLETA.....DICHIARA DI AVER
RICEVUTO COPIA DEL REGOLAMENTO SANITARIO E NORMATIVA ANTIDOPING E
DI AVERE PRESO VISIONE PER L'OSSERVANZA DURANTE TUTTO IL PERIODO
DELLA PROPRIA APPARTENENZA ALLA SQUADRA NAZIONALE.

DATA FIRMA

N.B. Nel caso in cui la presente normativa non venisse restituita debitamente firmata entro 15 giorni dal ricevimento, si riterrà la tacita accettazione da parte dell'atleta interessato.